



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 303 della seduta del 08 Luglio 2022.

Oggetto: *Atto di indirizzo finalizzato all'istituzione e rafforzamento di una rete pediatrica multidisciplinare per conseguire il miglioramento delle attività pediatriche prestate nella Regione Calabria e per la riduzione della migrazione sanitaria dei piccoli pazienti verso altre regioni.*

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **NICOLAI – FANTOZZI**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **VENNERI**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 319700 del 8/7/2022

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria si caratterizza per un importante flusso di migrazione sanitaria in età pediatrica, che comprende sia le patologie più complesse ma anche ricoveri di natura ordinaria. Nell'anno 2021 i pazienti pediatrici calabresi che sono stati curati presso il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, l'Ospedale Bambino Gesù, sono stati oltre 7.000, per un numero di ricoveri che ha superato le 13 mila prestazioni. Di queste prestazioni, una su quattro, è riferibile a ricoveri di natura ordinaria, che si sarebbe potuta evitare con una adeguata informazione rivolta alle famiglie;
- l'emigrazione sanitaria in età pediatrica, oltre al disagio legato alla malattia del piccolo paziente, coinvolge l'intera famiglia nei termini in cui deve assentarsi dal lavoro e sostenere spese rilevanti per spostamenti e permanenza fuori dal proprio domicilio. Stime condotte sui costi sostenuti dalle famiglie calabresi per i 7.000 ricoveri presso l'Ospedale Bambino Gesù quantificano una spesa di 5 milioni di euro;
- è consentita la stipula di convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale nr. 241/1990 e dell'articolo 16 della Legge regionale nr. 19/2001, la Regione Calabria, nel rispetto dei limiti normativi che il ricorso all'istituto in parola incontra, in particolare, in materia di norme comunitarie in tema di appalti pubblici, con particolare riferimento all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria, in un'ottica di migliorare le prestazioni della rete sanitaria pediatrica regionale, di contenere la migrazione sanitaria e di recuperare fiducia presso i cittadini rispetto al livello di servizi offerti dalla rete di offerta sanitaria regionale, intende avviare un'attività di rafforzamento della rete sanitaria pediatrica regionale, anche attraverso prestazioni di assistenza specialistica ai pazienti pediatrici, formazione del personale medico e paramedico pediatrico e di informazione verso la cittadinanza.

RITENUTO CHE

- tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso la collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) creando una efficace sinergia per avviare una progettualità condivisa con riferimento all'istituzione di una rete pediatrica multidisciplinare che tiene conto delle patologie cause di maggiore migrazione fuori regione, nonché di migliorare e rendere più efficaci le attività pediatriche già erogate nella regione;
- la Regione Calabria e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno interesse comune a lavorare sulle esigenze sopra richiamate e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dispone delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture in grado di rispondere alle esigenze regionali sopra descritte;
- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in particolare, opera sul territorio sia nazionale che regionale, anche supportando ASL e Regioni attraverso specifiche convenzioni funzionali a garantire l'esigenza primaria di formazione medico scientifica e offrire alle comunità locali servizi di alta qualificazione e complessità;
- la Regione Calabria, in particolare, assicura i Livelli Essenziali di assistenza alla popolazione secondo principi di equità e di efficienza e, pertanto, intende realizzare un progetto per l'istituzione di una rete pediatrica multidisciplinare che tiene conto delle patologie pediatriche causa di maggiore migrazione sanitaria e per migliorare le attività pediatriche già in essere nella Regione;

- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ottica di valorizzare le proprie conoscenze a beneficio della cura dei pazienti pediatrici dell'intero territorio peraltro non solo nazionale, come già proposto in altre Regioni ha manifestato positivo riscontro a detta iniziativa di collaborazione segnatamente sulle attività di progetto di:
 - assistenza specialistica ai pazienti pediatrici della Regione Calabria presso ambulatori regionali sulle patologie pediatriche, causa di maggiore migrazione sanitaria;
 - attivazione di soluzioni di telemedicina-teleconsulto;
 - presa in carico presso l'Ospedale dei pazienti della Regione Calabria con patologie di elevata complessità;
 - attivazione di partnership medico-infermieristica nell'ambito della formazione;
 - attivazione di un programma di informazione e formazione destinato alle famiglie;
- le suddette attività facenti parte di un Progetto "pilota" potranno interessare le strutture regionali competenti, gli operatori e l'utenza regionale per come definiti nella successiva Convenzione operativa;
- alla scadenza del Progetto di collaborazione, di durata triennale, si procederà alla verifica dei risultati ottenuti in relazione all'abbattimento della mobilità passiva proveniente dalla regione Calabria verso OPBG relativamente alle discipline oggetto della stessa, secondo le modalità ed i termini condivisi nella successiva Convenzione operativa.

PRESO ATTO CHE

- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) è una Istituzione della Santa Sede a cui risponde direttamente ed alla cui vigilanza ed indirizzo è sottoposto;
- l'OPBG è un soggetto legittimato ad operare con il Servizio Sanitario Nazionale ("SSN") e dunque ad erogare le prestazioni in regime SSN per effetto della Legge 18 maggio 1995 n. 187 che ha ratificato l'Accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 1995 ed ha pertanto regolamentato i rapporti dell'Ospedale con il SSN nel contesto dell'art. 4, comma 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;
- la Legge 18 maggio 1995 n. 187 ha altresì ricondotto l'attività di ricerca svolta da OPBG quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nel quadro dell'allora Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 269 successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, in materia di riordino della disciplina degli IRCCS;
- l'attività dell'OPBG trova il suo fondamento nei principi ispiratori - sottolineati nel Chirografo costitutivo di Papa Pio XI - dell'assistenza ospedaliera ai fanciulli poveri quale parte del Ministero della Chiesa;
- l'operatività dell'OPBG, che non persegue mai logiche di profitto, è incentrata sull'attività clinico-assistenziale in ambito pediatrico e sulla ricerca traslazionale, fornendo prestazioni di alta qualificazione o complessità;
- l'attività formativa di carattere istituzionale svolta dall'Ospedale, sulla base di specifico atto regionale di riconoscimento, rientra tra le c.d. Aziende Miste, in quanto in OPBG sono svolti insegnamenti del triennio clinico di formazione in pediatria della facoltà di medicina e chirurgia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente ha redatto lo "*Schema di Protocollo istituzionale per il potenziamento delle attività pediatriche in regione Calabria*" (**Allegato 1**) per attivare la collaborazione istituzionale tra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Regione Calabria.

CONSIDERATO che

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 443 del 14/09/2021 è stata individuata l'Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21/11/2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSC e individuato l'Organismo di Certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- con nota di convocazione prot. N. 561347 del 30/12/2021 è stata indetta per il giorno 13/01/2022 la 1° seduta del CdS del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 28/03/2022 è stato approvato il quadro finanziario consolidato del PSC Calabria.

DATO ATTO

- che dai dati evidenziati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU del MEF-RGS-IGRUE alla sessione al 31.10.2021, risultano risorse del FSC, generate dai progetti inseriti nella Sezione ordinaria del PSC quali minori spese, pertanto, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, ingenti risorse finanziarie;
- che il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) soggiace alla Legge n.87 del 17 giugno 2021 il cui art.11 novies che prevede espressamente l'obbligo di generare impegni giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2022;
- che è stata avviata un'importante azione regionale di riverifica delle operazioni non concluse del PSC, al fine di valutare la effettiva possibilità di ogni singola azione di addivenire al conseguimento di una OGV entro la data limite del 31-12-2022;
- che per le risorse del PSC è urgente procedere ad una riprogrammazione strategica delle risorse finanziarie allocate negli interventi inseriti nella Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Calabria per i quali si registra una situazione di impossibilità di raggiungimento degli OGV entro i termini di legge o per i quali si registrano economie di spesa;
- che occorre fornire all'Autorità responsabile del PSC gli indirizzi programmatici relativi alla destinazione delle risorse, come di seguito riportato, per le quali vengono individuate le aree tematiche e i settori di riferimento nell'ambito del PSC:

Intervento	Euro	Area Tematica	Settore di Intervento
<i>Potenziamento delle attività pediatriche in regione Calabria</i>	5.205.112,90	10 SOCIALE E SALUTE	10.02 Strutture e attrezzature sanitarie

DATO ATTO, altresì, che il Dipartimento interessato dovrà predisporre la Scheda Intervento in attuazione agli indirizzi forniti, in particolare, individuando l'elenco degli interventi inseriti nel PSC da sostituire, in quanto non più in grado di raggiungere gli OGV entro i termini di legge, e le proposte di intervento da inserire nel PSC, in attuazione degli indirizzi strategici adottati con la presente Deliberazione.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delibera di Giunta Regionale n.17/2020;

– che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto atto di indirizzo.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del Deliberato;
2. di delegare il Presidente della Giunta regionale alla stipula con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù del *Protocollo Istituzionale per il potenziamento delle attività pediatriche in regione Calabria (Allegato 1)*;
3. di approvare la griglia degli indirizzi programmatici per la modifica del PSC per come riportata nel quadro seguente:

Intervento	Euro	Area Tematica	Settore di Intervento
<i>Potenziamento delle attività pediatriche in regione Calabria</i>	5.205.112,90	10 SOCIALE E SALUTE	10.02 Strutture e attrezzature sanitarie

4. di dare indirizzo al Dipartimento "Tutela della salute e servizi socio sanitari" di procedere alla redazione degli atti tecnico-progettuali e amministrativi per la definizione dei contenuti del progetto di collaborazione, di durata triennale, con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la successiva stipula di apposita Convenzione operativa con lo stesso l'Ospedale;
5. di demandare al Dirigente generale del Dipartimento "Tutela della salute e servizi socio sanitari", la formulazione all'Autorità responsabile del PSC, della proposta del progetto candidato ad essere finanziato, da inserire nel PSC, secondo le modalità indicate e comunicate dall'Autorità responsabile del PSC, utilizzando la *Scheda Intervento* adottata dalla stessa Autorità responsabile del PSC;
6. di demandare al Dirigente del Dipartimento Programmazione Unitaria, di concerto con il Dipartimento Economia e Finanza, il coordinamento con gli altri Dipartimenti regionali per la selezione delle operazioni prive di Obbligazione Giuridicamente Vincolanti riferite alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione da espungere dal PSC Calabria;
7. di dare mandato all'Autorità responsabile del PSC di porre in essere, susseguentemente all'acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, le procedure previste per la modifica del PSC;
8. di dare mandato al Dipartimento "Programmazione Unitaria" per la notifica del presente atto ai Dirigenti dei Dipartimenti regionali competenti per materia dell'attuazione degli interventi del PSC;
9. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. del 14 marzo 2013 n.33.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"
dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Atto di indirizzo finalizzato all'istituzione e rafforzamento di una rete pediatrica multidisciplinare per conseguire il miglioramento delle attività pediatriche prestate nella Regione Calabria e per la riduzione della migrazione sanitaria dei piccoli pazienti verso altre regioni". Riscontro nota prot. 319044 del 08/07/2022.

A riscontro della nota prot. 319044 del 08/07/2022, relativa alla proposta deliberativa "Atto di indirizzo finalizzato all'istituzione e rafforzamento di una rete pediatrica multidisciplinare per conseguire il miglioramento delle attività pediatriche prestate nella Regione Calabria e per la riduzione della migrazione sanitaria dei piccoli pazienti verso altre regioni", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto atto di indirizzo", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



filippo de cello
08.07.2022
13:45:30
GMT+00:00

Allegato 1 alla DGR n. del

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE

PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PEDIATRICHE

IN REGIONE CALABRIA

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 ("Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" o "Ospedale" o "OPBG"), in persona di Mariella Enoc, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante dell'Ospedale.

E

La Regione Calabria (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Catanzaro, Viale Europa snc, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott. Roberto Occhiuto ("Regione Calabria"), in qualità di Presidente della Giunta regionale.

nel seguito anche definite singolarmente "Parte" oppure congiuntamente "Parti"

Premesso che

- la Regione Calabria si caratterizza per un importante flusso di migrazione sanitaria in età pediatrica, che comprende sia le patologie più complesse ma anche ricoveri di natura ordinaria. Nell'anno 2021 i pazienti pediatrici calabresi che sono stati curati presso il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa, l'Ospedale Bambino Gesù, sono stati oltre 7.000, per un numero di ricoveri che ha superato le 13 mila prestazioni. Di queste prestazioni, una su quattro, è riferibile a ricoveri di natura ordinaria,

Allegato 1 alla DGR n. del

che si sarebbe potuta evitare con una adeguata informazione rivolta alle famiglie;

- l'emigrazione sanitaria in età pediatrica, oltre al disagio legato alla malattia del piccolo paziente, coinvolge l'intera famiglia nei termini in cui deve assentarsi dal lavoro e sostenere spese rilevanti per spostamenti e permanenza fuori dal proprio domicilio. Stime condotte sui costi sostenuti dalle famiglie calabresi per i 7.000 ricoveri presso l'Ospedale Bambino Gesù quantificano una spesa di 5 milioni di euro;

- la Regione Calabria, in un'ottica di migliorare le prestazioni della rete sanitaria pediatrica regionale, di contenere la migrazione sanitaria e di recuperare fiducia presso i cittadini rispetto al livello di servizi offerti dalla rete di offerta sanitaria regionale, intende avviare un'attività di rafforzamento della rete sanitaria pediatrica regionale, anche attraverso prestazioni di assistenza specialistica ai pazienti pediatrici, formazione del personale medico e paramedico pediatrico e di informazione verso la cittadinanza;

- tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) creando una efficace sinergia per avviare una progettualità condivisa con riferimento all'istituzione di una rete pediatrica multidisciplinare che tiene conto delle patologie cause di maggiore migrazione fuori regione, nonché di migliorare e rendere più efficaci le attività pediatriche già erogate nella regione;

- la Regione Calabria e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno interesse comune a lavorare sulle esigenze sopra richiamate e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dispone delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture in grado di rispondere alle esigenze regionali sopra descritte;

Allegato 1 alla DGR n. del

- l'Ospedale è una Istituzione della Santa Sede a cui risponde direttamente ed alla cui vigilanza ed indirizzo è sottoposto;

- l'Ospedale è un soggetto legittimato ad operare con il Servizio Sanitario Nazionale ("SSN") e dunque ad erogare le prestazioni in regime SSN per effetto della Legge 18 maggio 1995 n. 187 che ha ratificato l'Accordo tra il Governo Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 1995 ed ha pertanto regolamentato i rapporti dell'Ospedale con il SSN nel contesto dell'art. 4, comma 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;

- la Legge 18 maggio 1995 n. 187 ha altresì ricondotto l'attività di ricerca svolta da OPBG quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nel quadro dell'allora Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 269 successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, in materia di riordino della disciplina degli IRCCS;

- l'attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù trova il suo fondamento nei principi ispiratori - sottolineati nel Chirografo costitutivo di Papa Pio XI - dell'assistenza ospedaliera ai fanciulli poveri quale parte del Ministero della Chiesa;

- in tale contesto e nel costante riferimento ai valori cattolici e conseguenti principi che ne hanno ispirato la nascita e ne assicurano lo sviluppo, l'operatività dell'Ospedale, che non persegue mai logiche di profitto, è incentrata sull'attività clinico-assistenziale in ambito pediatrico e sulla ricerca traslazionale, fornendo prestazioni di alta qualificazione o complessità;

- ulteriore aspetto peculiare è l'attività formativa di carattere istituzionale anch'essa svolta dall'Ospedale che, sulla base di specifico atto regionale di riconoscimento, rientra tra le c.d. Aziende Miste, in quanto in OPBG sono svolti

Allegato 1 alla DGR n. del

insegnamenti del triennio clinico di formazione in pediatria della facoltà di
medicina e chirurgia;

- l'Ospedale è inoltre accreditato come Ospedale Accademico da parte
di Joint Commission International (JCI). Tale accreditamento si aggiunge agli
ulteriori percorsi di certificazione ed accreditamento a cui l'Ospedale
Pediatico Bambino Gesù si sottopone volontariamente nel contesto della loro
funzionalità a garantire cure efficaci, sicure e centrate sul paziente;

- l'Ospedale con le sue pertinenti strutture (siti ed immobili ivi allocati)
opera sul territorio sia nazionale - anche supportando ASL e Regioni
attraverso specifiche convenzioni - sia internazionale, aderisce a progetti di
rete ed è protagonista di iniziative di cooperazione internazionale
implementate con il coinvolgimento di Organismi istituzionali, sulla base di
specifici accordi, funzionali a garantire l'esigenza primaria di formazione
medico scientifica, nonché ad offrire alle comunità locali servizi di alta
qualificazione o complessità.

- la Regione – che assicura i Livelli Essenziali di assistenza alla
popolazione secondo i principi di equità e di efficienza compreso anche tutte
le attività assistenziali per la popolazione in età pediatrica – ha manifestato
interesse a ricevere supporto dall'Ospedale per le cure pediatriche anche
nell'ottica di contenere la migrazione sanitaria;

- l'Ospedale nell'ottica di valorizzare le proprie conoscenze a beneficio
della cura dei pazienti pediatrici dell'intero territorio peraltro non solo nazionale
ha manifestato positivo riscontro a detta iniziativa di collaborazione;

- nel complessivo contesto rappresentato le Parti hanno definito i termini
della collaborazione come con il presente atto disciplinata;

Tutto ciò premesso ed evidenziato si conviene quanto segue:

Allegato 1 alla DGR n. del

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo ("Protocollo Istituzionale").

Art. 2 – Finalità

L'Ospedale e la Regione Calabria, con il Protocollo Istituzionale, intendono avviare una progettualità condivisa con riferimento all'istituzione di una rete pediatrica multidisciplinare che tiene conto delle patologie causa di maggiore migrazione in altre regioni nonché di migliorare le attività pediatriche già in essere in regione Calabria.

Art. 3 – Oggetto del Protocollo Istituzionale

La collaborazione tra le Parti ha ad oggetto le seguenti attività d'interesse:

3.1) Assistenza specialistica da parte dell'Ospedale ai pazienti pediatrici della Regione Calabria

3.2) Progetto Telemedicina-teleconsulto

3.3) Presa in carico presso l'Ospedale dei pazienti della Regione Calabria con patologie di elevata complessità

3.4) Partnership medico-infermieristica nell'ambito della formazione

3.5) Programma di informazione e formazione per le famiglie, al fine di diffondere la Health Literacy

Le suddette attività facenti parte del Progetto potranno interessare le strutture regionali competenti, gli operatori e l'utenza regionale per come definiti nella successiva Convenzione operativa;

Alla scadenza del Progetto di collaborazione, si procederà alla verifica dei risultati ottenuti in relazione all'abbattimento della mobilità passiva proveniente dalla regione Calabria verso OPBG relativamente alle discipline oggetto della stessa, secondo le modalità ed i termini condivisi nella successiva

Allegato 1 alla DGR n. del

Convenzione operativa.

Art. 4 – Responsabile esecuzione del Protocollo Istituzionale**”Referente Interno”**

L’Ospedale e la Regione Calabria individueranno il proprio referente con atto successivo alla sottoscrizione del Protocollo Istituzionale e si impegnano a comunicarlo tempestivamente.

Art. 5 – Costi e Impegni finanziari

Nella Convenzione attuativa da sottoscrivere tra le parti saranno dettagliate, le fonti finanziarie, i costi diretti ed indiretti (ed eventuali metodi di forfettizzazione) del Progetto, le modalità di pagamento, le modalità di monitoraggio delle attività e dei risultati, le modalità di pagamento.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni che non siano già di pubblico dominio, sui processi interni dell’altra Parte di cui venga a conoscenza e sulle attività di natura esplicitamente riservata, nonché sui contenuti del Protocollo.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta della Parte cui si riferiscono.

Articolo 7 – Uso del nome, del logo e dichiarazioni congiunte

Nessuna delle Parti potrà utilizzare in alcuna forma il nome, il logo, simboli e i segni distintivi ed ulteriori diritti di proprietà anche intellettuale dell’altra Parte, in materiali pubblicitari o promozionali né in altri luoghi o con altri mezzi (compresi, a titolo meramente esemplificativo, internet, nomi a dominio, indirizzi URL), senza previo consenso scritto della Parte cui si riferiscono.

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati

Allegato 1 alla DGR n. del

stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti il Protocollo senza il consenso e l'accordo dell'altra Parte. Le Parti coopereranno e lavoreranno insieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte. Le previsioni di cui al presente articolo sono da intendersi con riferimento anche al periodo successivo alla scadenza del Protocollo senza alcun limite di durata.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale

Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale su quanto dalla stessa realizzato antecedentemente alla data di inizio del Protocollo o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie eventualmente sviluppate nell'ambito del Protocollo sarà definita tramite specifiche intese che, all'occorrenza, verranno stipulate tra le Parti.

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso all'altra. In caso di pubblicazione, dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato se il materiale è stato elaborato nell'ambito del Protocollo.

Art. 9 – Durata del Protocollo

La durata del rapporto di collaborazione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della successiva Convenzione attuativa e cesserà automaticamente essendo esclusa la rinnovazione tacita.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD")

Allegato 1 alla DGR n. del

e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Protocollo, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Protocollo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti effettuati nell'ambito del presente Protocollo istituzionale, la Regione Calabria è Titolare del trattamento mentre OPBG è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto allegato sub 1 stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 11 Condotta etica e trasparenza

La Regione Calabria ha adottato un proprio Modello di Organizzazione/un proprio Codice Etico, quest'ultimo disponibile sul sito web:

<https://trasparenza.regione.calabria.it/appcontainer/?keyUrl=REGIONECALABRIA;>

L'Ospedale ha adottato anch'esso un proprio Codice Etico disponibile sul sito web: www.ospedalebambinogesu.it.

Ciascuna Parte, in relazione al Protocollo, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest'ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere, secondo le seguenti modalità:

- se la segnalazione è rivolta all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net;
- se la segnalazione è rivolta alla Regione dovrà essere indirizzata al RPCT, utilizzando la mail trasparenza@regione.calabria.it;

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente

Allegato 1 alla DGR n. del

di risolvere il Protocollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del
Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 12 - Diritto di recesso

OPBG e la Regione Calabria hanno facoltà di recedere in ogni momento con
preavviso immediato dal Protocollo Istituzionale finché lo stesso non abbia
avuto esecuzione.

Articolo 13 - Modifiche ed integrazioni del Protocollo Istituzionale

Ogni modifica al Protocollo Istituzionale dovrà risultare, per la sua validità,
esclusivamente da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti
muniti di poteri di rappresentanza e firma.

Non sono consentite deroghe a quanto previsto nel Protocollo e sue eventuali
modifiche formalizzate nel rispetto di quanto previsto al precedente.

Art. 14 – Imposta di bollo e imposta di registro

Il Protocollo Istituzionale, redatto in n. 2 originali, è soggetto a registrazione in
caso d'uso ex artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico
della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in modalità digitale.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Regione Calabria

Il Presidente

Il Presidente

Mariella Enoc

Roberto Occhiuto